



PIAGGIO & C.s.p.a.

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE O DI SERVIZI

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Nell'ipotesi che le Parti stipulanti il presente contratto normativo addivengano alla stipulazione di uno o più ordini/contratti di appalto di opere e/o di servizi, sottoscritti da una delle Società del Gruppo PIAGGIO tramite il proprio procuratore aziendale, (nella qualità di APPALTANTE) qui di seguito "PIAGGIO" da un lato e dall'altro la Ditta [REDACTED] rappresentata in persona di [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante come da nomina da atto del [REDACTED], depositato presso [REDACTED], in data [REDACTED] e come risultante dalla copia della Visura Camerale allegata al presente documento e rilasciata in data [REDACTED], (non superiore a 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto normativo) (nella qualità di APPALTATORE), le stesse convengono di regolare il rapporto contrattuale di appalto medesimo, secondo le Condizioni Generali, qui innanzi stabilite ex articolo 1341 c.c.

Il COMMITTENTE, soggetto aziendale PIAGGIO richiedente le opere/servizi, è nominativamente indicato di volta in volta in ogni rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1655 e s.s. c.c. nonché ai sensi dell'articolo 29 secondo comma D.Lgs 276/2003, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni dedotte nell'ordine/contratto di appalto, dichiara:

- a) che il rischio di impresa ricade totalmente ed autonomamente sulla propria Società anche per le richieste avanzate da eventuali subappaltatori;
- b) che dispone di propria organizzazione e gestione, nel senso di disponibilità di propri autonomi capitali, mezzi, attrezzature e personale;
- c) che in applicazione di quanto previsto all'Articolo 29 del D.Lgs 276/2003, si impegna e si obbliga ad utilizzare esclusivamente, per le attività inerenti la realizzazione dell'ordine/contratto di appalto, personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia;
- d) che PIAGGIO avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in ragione dell'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto trattenendoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza o meno di tale debito, qualora venga in conoscenza dell'esistenza di un debito rimasto inadempito dall'APPALTATORE nei confronti del suo personale o degli Enti Previdenziali o dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro o relativo alle ritenute fiscali che avrebbe dovuto operare sui redditi di lavoro dipendente, per le prestazioni eseguite in adempimento all'ordine/contratto di appalto;
- e) che PIAGGIO avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti all'APPALTATORE, dandone preventivamente comunicazione



PIAGGIO & C.s.p.a.

all'APPALTATORE, ove riceva una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell'APPALTATORE di cui alla lettera d) che precede, a norma dell'Articolo 29 comma 2 D.Lgs 276/2003 e dell'Articolo 35 della Legge 248/2006. Con il pagamento al richiedente PIAGGIO sarà liberata dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi pattuiti a favore dell'APPALTATORE per la quantità corrispondente a quanto versato;

- f) che in caso di sua opposizione a quanto previsto alla lettera d) che precede, comunicata per iscritto entro 5 (cinque) giorni solari a PIAGGIO, autorizza PIAGGIO alla sospensione della liquidazione ai sensi della lettera c) che precede. In tale ipotesi resta inteso che le spese legali che PIAGGIO abbia a sostenere, siccome chiamato in giudizio come obbligato solidale dal richiedente, saranno a totale carico dell'APPALTATORE.

Le Parti convengono espressamente che i requisiti gestionali dell'APPALTATORE, di cui ai sopraccitati punti a) e b) sono da ritenersi condizionanti il consenso all'ordine/contratto di appalto, nel senso che (art. 1353 c.c.) il venir meno, anche solo parziale, di tali presupposti medesimi, determinerà la risoluzione automatica del rapporto contrattuale di appalto, osservato l'articolo 1360 c.c. secondo comma.

Tale risoluzione viene consensualmente prevista dalle Parti, espressamente e puntualmente in relazione al venir meno, anche solo parziale, dei requisiti predetti.

Le Parti convengono altresì che quanto previsto ai punti da c) a f) che precedono, troverà applicazione anche nel caso di pretese del personale dell'APPALTATORE volte ad ottenere danni per i quali non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, dei quali PIAGGIO può essere chiamato a rispondere in solido con l'APPALTATORE ai sensi dell'Articolo 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.

Si precisa che ai fini del presente contratto normativo e dei relativi ordini/contratti di appalto di opere e/o di servizi, vengono definite tra le Parti le figure aziendali di seguito indicate:

- È definito "Committente", il soggetto aziendale PIAGGIO, diretto utilizzatore dei servizi resi dall'APPALTATORE ai sensi degli ordini/contratti di appalto;
- È definito "Responsabile Lavori", il soggetto aziendale PIAGGIO, responsabile di coordinare il personale tecnico prescelto, sovrintendere all'operatività delle funzioni specialistiche ed all'applicazione delle misure di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- È definito "Incaricato Tecnico", il soggetto aziendale PIAGGIO, responsabile di coordinare l'APPALTATORE ed interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali PIAGGIO al fine di garantire il corretto espletamento degli ordini/contratti di appalto.

ARTICOLO 3 – CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA

L'APPALTATORE nello svolgimento delle attività oggetto dell'ordine/contratto di appalto, si impegna ad osservare, ad estendere ai propri collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori ed a sottoscrivere, le norme del Codice Etico e delle Linee di Condotta del Gruppo PIAGGIO approvate dal Consiglio di Amministrazione di PIAGGIO & C. S.p.A. con



delibera del 12 Marzo 2004, finalizzate a prevenire la commissione di reati in genere e, fra questi, di quelli specificamente indicati nel D.Lgs 231/2001.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI ED IMPEGNI DELL'APPALTATORE

Le Parti stabiliscono che l'APPALTATORE si obblighi, con le modalità gestionali di cui sopra, ai sensi dell'articolo 1655 c.c. a compiere a regola d'arte l'opera e/o i servizi, indicati nell'ordine/contratto di appalto.

Le Parti convengono che l'APPALTATORE non possa dare in subappalto, anche solo parziale, la esecuzione dell'opera o dei servizi oggetto dell'ordine/contratto di appalto se non a seguito di autorizzazione scritta di PIAGGIO.

In tale ultima ipotesi, l'APPALTATORE rimane comunque responsabile, nei confronti di entrambi PIAGGIO e COMMITTENTE del pieno adempimento di tutti gli obblighi, in relazione al compimento dell'opera/servizi da parte del/dei SUBAPPALTATORE/I.

Nella medesima ipotesi le Parti, specificatamente, convengono che l'APPALTATORE si obblighi a prevedere, nel contratto di subappalto, le clausole di cui agli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19 e 20 del presente contratto normativo.

Le Parti convengono, altresì, che l'APPALTATORE non possa, comunque operare, in relazione al negozio di appalto, né cessione di contratto, né cessione di credito, quest'ultimo se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta di PIAGGIO e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 14 del presente Contratto normativo.

L'APPALTATORE si obbliga ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni dedotte nell'ordine/contratto di appalto, ai sensi degli articoli 1218 e 1453 c.c. e, perciò, ad eseguire lo stesso in buona fede (articolo 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli Articoli 1176 e 1175 c.c.

L'APPALTATORE si impegna ad eseguire l'ordine/contratto di appalto mediante idonee attrezzature a norma e attraverso l'utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

Per le ipotesi in cui l'ordine/contratto di appalto abbia per oggetto l'erogazione di servizi di logistica, l'APPALTATORE, in applicazione di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 286/2005, si obbliga a:

- a) Svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel Decreto Legislativo 286/2005, avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia, ma munite di abilitazione per l'attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano.
- b) Ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri Vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate.



PIAGGIO & C.s.p.a.

- c) Vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i Vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e rispondere della violazione di tali disposizioni.

ARTICOLO 5 – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI

5.1 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI INDICATE NEL D.LGS. 152/06

L'APPALTATORE si impegna a rispettare integralmente gli obblighi normativi vigenti in materia ambientale, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, quale requisito minimo per la stipula e il mantenimento dell'appalto. PIAGGIO si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, in qualsiasi momento, eventuali prove oggettive di tale rispetto, quali ad esempio i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e/o copia delle autorizzazioni in materia ambientale di trasportatori e smaltitori. L'APPALTATORE si impegna altresì a rispettare le procedure interne PIAGGIO in materia ambientale ed alla corretta gestione degli aspetti ambientali (rifiuti, rumore, emissioni, etc. etc.).

5.2 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 1907/2006

L'APPALTATORE che, nell'espletamento delle proprie attività, debba servirsi, e quindi introdurre nel sito di PIAGGIO., prodotti o sostanze rientranti nel campo di applicazione della normativa comunitaria di cui al Regolamento CE n. 1907/2006, è tenuto a ottemperare tutte le prescrizioni del suddetto regolamento e a fornirne evidenza a PIAGGIO.

5.3 UTILIZZO DI SOSTANZE E PREPARATI CON PARTICOLARI FASI DI RISCHIO

È severamente vietato all'APPALTATORE introdurre ed utilizzare nell'espletamento delle proprie attività all'interno dei siti Piaggio sostanze e preparati con frasi di rischio chimico o biologico, in particolare R39-40, R45-49, R60-64, R68.

5.4 RISPETTO DELLA DIRETTIVA IMBALLAGGI 2004/12/CE E DELL'ALLEGATO E ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06

Ai fini del rispetto degli obblighi e degli obiettivi di recupero e riciclo definiti nei suddetti documenti, l'APPALTATORE, nella scelta e utilizzo di materiale da imballaggio, deve:



- ◆ preferire l'uso di materiali e/o prodotti di imballaggio ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati;
- ◆ preferire l'uso di materiali e/o prodotti di imballaggio a ridotto impatto ambientale, non contenenti ad esempio sostanze cancerogene liberabili in fase di dismissione/incenerimento e/o caratterizzati da requisiti chimico/fisici attestati da marchi o certificati (biodegradabilità, riciclabilità, basso rapporto peso/superficie, ecc.)
- ◆ preferire l'uso di imballaggi concepiti nell'ottica del "designed for disassembling" in modo da favorire il recupero e riciclo delle diverse componenti in fase di dismissione dell'imballaggio stesso.

5.5 RESPONSABILITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL FORNITORE

L'APPALTATORE che, nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a gestire e smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alle norme vigenti, in quanto considerato "produttore e/o detentore" degli stessi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006. I rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e sotto la completa responsabilità dell'APPALTATORE. PIAGGIO avrà la facoltà di richiedere all'APPALTATORE eventuali prove oggettive della corretta gestione e smaltimento dei rifiuti stessi, anche tramite la richiesta di esibizione dei formulari di identificazione del rifiuto da esso emessi. Qualora l'APPALTATORE provveda per proprio conto a trasportare rifiuti da lui stesso prodotti fuori dal sito di PIAGGIO dovrà dimostrare l'iscrizione all'albo dei Gestori ambientali. Nello stesso modo, qualora si avvalga di ditte esterne, dovrà fornire evidenza della loro iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

5.6 POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI DI INGRESSO NELLO STABILIMENTO PIAGGIO

L'APPALTATORE che provveda, per proprio conto o mediante terzi, a trasportare i rifiuti prodotti dalla propria attività fuori dal sito di PIAGGIO dovrà fornire al responsabile rifiuti, assieme all'iscrizione all'Albo suddetta, elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto con specifica dell'autorizzazione per tipologia di rifiuto. PIAGGIO si riserva di verificare la rispondenza dei mezzi inviati con quelli iscritti nell'elenco degli autorizzati all'ingresso dello stabilimento, di modo che l'accesso al sito, e il trasporto dei rifiuti conseguente, sia consentito solo ai mezzi correttamente autorizzati e registrati.

5.7 UTILIZZO DI SOSTANZE E/O PREPARATI CHIMICI

Fatto salvo quanto previsto al punto 5.3 che precede, in tutti gli altri casi nei quali le attività oggetto dell'ordine/contratto di appalto commissionato da PIAGGIO, comportino l'introduzione e l'utilizzo da parte dell'APPALTATORE all'interno degli Stabilimenti Piaggio, di sostanze e/o preparati chimici, l'APPALTATORE in fase di offerta dovrà inviare all'Incaricato Tecnico di PIAGGIO la valutazione del rischio chimico connesso all'utilizzo di sostanze e/o preparati chimici connessi con l'attività cui si riferisce l'offerta. A corredo della predetta valutazione l'APPALTATORE invierà all'Incaricato Tecnico di PIAGGIO le schede di sicurezza delle sostanze stesse oltre ad eventuale campionatura qualora richiesto. È altresì fatto obbligo



PIAGGIO & C.s.p.a.

all'APPALTATORE di inviare tempestivamente all'Incaricato Tecnico di PIAGGIO ogni successivo aggiornamento/integrazione delle schede di sicurezza e della valutazione del rischio chimico connesso.

ARTICOLO 6 – VERIFICA ANDAMENTO DELL'APPALTO

Le Parti convengono che il COMMITTENTE nella persona dell'Incaricato Tecnico o di altra figura aziendale di volta in volta comunicata, avrà facoltà di controllare lo svolgimento dei lavori per verificare che l'esecuzione dell'opera o dei servizi proceda sia nel tassativo rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, sia a regola d'arte e sia secondo le condizioni stabilite nell'ordine/contratto di appalto.

In caso di richiamo da parte di PIAGGIO in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza, l'APPALTATORE avrà l'obbligo di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie ai termini di legge e secondo le eventuali indicazioni di PIAGGIO.

In caso di difformità nella realizzazione dell'opera/servizio, PIAGGIO potrà fissare all'APPALTATORE un termine entro il quale l'APPALTATORE stesso dovrà attivarsi per il riallineamento agli obblighi contrattuali.

Pertanto, sia per il caso di mancata ottemperanza al richiamo di PIAGGIO in materia di sicurezza, sia per il caso di mancato riallineamento nell'esecuzione dell'appalto, di cui ai paragrafi immediatamente precedenti, PIAGGIO avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, per mezzo di semplice comunicazione all'APPALTATORE, l'ordine/contratto di appalto, restando salvo ogni diritto di PIAGGIO al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE OPERA/SERVIZI APPALTATI

Le Parti convengono che il COMMITTENTE, al termine della esecuzione dell'ordine/contratto di appalto, ha, in ogni caso, il diritto di verificare e collaudare l'opera compiuta, prima della sua accettazione definitiva, ai sensi dell'articolo 1665 c.c.

Le Parti stabiliscono che l'APPALTATORE metterà il COMMITTENTE in grado di eseguire la verifica e il collaudo predetti e che il COMMITTENTE medesimo si riserva, in ogni caso, di operare per poter accettare l'opera compiuta.

L'accettazione negozialmente efficace, ai fini dell'ordine/contratto di appalto, non potrà che essere esplicita, con esclusione di efficacia ad ogni comportamento tacito al riguardo, ma avverrà con il "Benestare" rappresentato dall'Entrata Merce.

Le Parti convengono, esplicitamente che, le eventuali attribuzioni pro-rata di PIAGGIO, non comportano, in ogni caso, l'accettazione, ne totale, ne parziale, dell'opera da parte del COMMITTENTE.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA IN MERITO ALLE INFORMAZIONI

L'APPALTATORE si impegna a mantenere strettamente riservati e confidenziali e ad astenersi dall'utilizzare a danno di PIAGGIO o di altra società appartenente al Gruppo PIAGGIO, tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura (qui di seguito le "Informazioni") fornite

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

all'APPALTATORE per l'espletamento dell'ordine/contratto di appalto o di cui l'APPALTATORE dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione dello stesso.

L'APPALTATORE si impegna a fare sì che tale obbligo sia osservato e rispettato da tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori e terzi di cui si avvarrà per l'espletamento dell'ordine/contratto di appalto.

Resta inteso che quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle Informazioni tecniche che sono nel pubblico dominio o la cui rilevazione è richiesta da disposizioni di legge o da ordini di Pubbliche Autorità.

ARTICOLO 9 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I risultati e le realizzazioni parziali o finali dell'appalto svolto dall'APPALTATORE in relazione all'ordine/contratto di appalto, saranno di esclusiva proprietà di PIAGGIO, unitamente a tutti i diritti inerenti o derivanti senza limitazioni di tempo e territorio.

In particolare, qualora l'ordine/contratto di appalto porti ad invenzioni di prodotti e/o processi suscettibili di essere coperti da brevetto o, in ogni caso, di essere utilizzati industrialmente, PIAGGIO deterrà ogni diritto, compreso quello di conseguire il brevetto in Italia ed all'estero, nonché di cedere a terzi, in tutto od in parte, i diritti riservati a PIAGGIO dai suddetti prodotti/processi.

Resta quindi inteso che la messa in produzione da parte di PIAGGIO o la cessione in licenza, di prodotti conseguenti gli studi ed i suggerimenti forniti dall'APPALTATORE a PIAGGIO, o comunque derivanti dai risultati dell'ordine/contratto di appalto, realizzati sia direttamente sia indirettamente, non darà all'APPALTATORE diritto ad alcun compenso oltre quello convenuto nell'ordine/contratto di appalto.

Inoltre resta espressamente convenuto che l'APPALTATORE garantirà che qualunque attività e/o documentazione di responsabilità dell'APPALTATORE in base all'ordine/contratto di appalto non violerà, per nessun titolo o ragione, diritti di terzi, ivi inclusi a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale od industriale, manlevando espressamente PIAGGIO da qualunque perdita, danno o conseguenza economica (ivi incluse spese legali e processuali) che possano essere ottenute o richieste da qualunque terzo attinenti, direttamente o indirettamente, all'insieme delle attività e/o documentazione rientranti nella responsabilità dell'APPALTATORE in base all'ordine/contratto di appalto commissionato da PIAGGIO.

ARTICOLO 10 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'APPALTATORE, osservato l'articolo 29 secondo comma D.Lgs 276/2003, garantisce, nei confronti del proprio personale, l'integrale osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delle disposizioni di legge in materia di assicurazione sociali (INPS, INAIL) nonché dei contratti collettivi di lavoro in tema di trattamento economico e normativo dei lavoratori, con esonero e manleva di PIAGGIO da ogni e qualsiasi responsabilità.

Le Parti convengono che l'APPALTATORE si assuma l'obbligo di fornire, dietro richiesta, in ogni momento, all'Incaricato Tecnico di PIAGGIO, qualsiasi notizia ed informazione necessaria

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

alla conoscenza della situazione contrattuale-retributiva, ed alla posizione assicurativa dei propri dipendenti e/o degli eventuali SUBAPPALTATORI impiegati nell'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONE

L'APPALTATORE si impegna a stipulare ed a mantenere una polizza assicurativa, con la previsione di congrui massimali, che copra tutte le ipotesi di obbligazioni e responsabilità dedotte dall'ordine/contratto di appalto a carico dell'APPALTATORE per una durata ragionevole.

L'APPALTATORE dovrà inoltre assicurarsi, a propria cura e spese, contro ogni e qualsiasi rischio che possa determinare la distruzione totale o parziale, la menomazione e la sottrazione di attrezzature e materiali di sua proprietà, nonché di indumenti o quant'altro di proprietà e di pertinenza dei titolari, dei dipendenti o di terzi che venissero introdotti negli Stabilimenti o immobili di PIAGGIO durante l'esecuzione dei lavori/servizi appaltati, convenendosi comunque in proposito l'esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità di PIAGGIO.

L'APPALTATORE si impegna a fornire copia di tutte le polizze assicurative qualora richiesto dall'Incaricato Tecnico di PIAGGIO, nonché copia autentica della dichiarazione di avvenuto pagamento dei premi rilasciata dalla/e compagnia/e assicurativa/e.

ARTICOLO 12 – PREVENZIONE INFORTUNI

L'APPALTATORE, prima dell'accettazione dell'ordine/contratto di appalto, si obbliga ad effettuare congiuntamente con l'Incaricato Tecnico di PIAGGIO una ulteriore ricognizione dei luoghi ove l'attività oggetto dell'ordine/contratto di appalto verrà eseguita, per verificare le condizioni generali e specifiche inserite e connesse nelle attività oggetto di appalto, nonché confermare le misure di prevenzione generali e specifiche già previste nell'offerta che saranno conseguentemente adottate.

L'APPALTATORE si obbliga altresì a collaborare con il personale di PIAGGIO nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ivi comprese dalle eventuali interferenze operative tra le Parti e con Terzi, nonché a rispettare, nei minimi dettagli, tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, l'igiene del lavoro, la prevenzione incendi ed ecologia, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e quello dei SUBAPPALTATORI. Per vigente normativa devono intendersi ricomprese non solo le norme di legge e regolamentazioni, ma anche tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (I.S.O. – C.E.N. – C.E.N.E.L.E.C. U.N.I. – etc.).

L'APPALTATORE si obbliga a far indossare il « gilet retroriflettente », omologazione UNI EN 471 classe 2, ai propri dipendenti e subappaltatori che operano nelle aree a traffico promiscuo nello Stabilimento di Pontedera, quali :

- il sottotettoia officina 2R
- il sottotettoia officina Capannoncini

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

- il sottotettoia officina 3RM
- l'intera area (esterna) coperta del magazzino Meccanica
- l'intera area (esterna) coperta del magazzino Logistica

L'APPALTATORE si impegna ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e subappaltatori le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed altresì di porre in essere tutte le misure e cautele per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, del personale PIAGGIO e di terzi.

L'APPALTATORE si obbliga ad evitare ogni comportamento (commissivo od omissivo) proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei subappaltatori, in violazione di disposizioni di legge statale e/o regionale, di regolamenti di Enti autarchici territoriali, di disposizioni emanate da PIAGGIO per i propri Stabilimenti o Uffici, relativamente alla sicurezza, igiene del lavoro, ambiente ed ecologia, salvo, in ogni caso, il ristoro dell'eventuale danno subito da PIAGGIO.

L'APPALTATORE si obbliga pertanto ad osservare scrupolosamente ed a sottoscrivere per accettazione, le norme interne di PIAGGIO relative Piano di emergenza aziendale ed all'utilizzo dei mezzi di trasporto/lavoro.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 Legge 123/2007, l'APPALTATORE si obbliga a munire il proprio personale e/o il personale del SUBAPPALTATORE, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, impegnandosi affinché detta tessera sia esposta dal proprio personale e/o dal personale del SUBAPPALTATORE nel corso dell'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività (c.d. Ditta Individuale). I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione su apposito registro, vidimato dalla direzione del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nell'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto.

I lavori/servizi oggetto dell'ordine/contratto di appalto dovranno essere eseguiti in orari concordati e compatibili con le esigenze di PIAGGIO.

PIAGGIO avrà comunque il diritto di allontanare dallo Stabilimento, a proprio insindacabile giudizio, il personale comunque dipendente o in subappalto dell'APPALTATORE che non osservi la normativa interna dello Stabilimento e/o che non sia gradito. L'APPALTATORE ha l'obbligo di sostituire immediatamente coloro che siano stati allontanati dallo Stabilimento per tali motivi senza avanzare qualsiasi tipo di pretesa.

Le Parti convengono che l'APPALTATORE sia responsabile contrattualmente, per comportamento omissivo ex articolo 2087 c.c. nei confronti dei propri dipendenti, mentre è responsabile per fatto colposo o doloso del proprio dipendente nell'ipotesi di cui all'articolo



PIAGGIO & C.s.p.a.

2049 c.c., resta salva la più generale ipotesi di responsabilità a carico dell'APPALTATORE ex articolo 2043 c.c.

Il responsabile in loco dell'APPALTATORE dovrà, al verificarsi di un infortunio, contattare immediatamente l'Incaricato Tecnico di PIAGGIO, trasmettendo immediata comunicazione scritta all'Ente Sicurezza Igiene e Medicina del Lavoro di PIAGGIO (alla c.a. dell'Ing. Paolo Castellani) svolgendo accurata indagine al fine di appurare quanto riferito dal soggetto infortunato e da eventuali testimoni oculari del fatto occorso, provvedendo a compilare, in ogni sua parte, il modello "Segnalazione di infortunio ditte esterne" reperibile presso l'Incaricato Tecnico di PIAGGIO.

L'APPALTATORE terrà costantemente informato all'Ente Sicurezza Igiene e Medicina del Lavoro di PIAGGIO degli eventuali sviluppi clinici, amministrativi e/o penali dell'evento infortunistico di cui sopra.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Le Parti convengono esplicitamente che l'APPALTATORE sia responsabile per qualsiasi danno cagionato, a qualsivoglia titolo, dall'APPALTATORE medesimo, dai suoi dipendenti e/o subappaltatori nel corso dell'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto.

ARTICOLO 14 – SOLIDARIETÀ

Le Parti espressamente convengono che, nell'ipotesi di sussistenza, comunque, della solidarietà passiva di cui all'articolo 29 D.Lgs 276/2003, quanto eventualmente pagato da PIAGGIO e a prestatori di lavoro dell'APPALTATORE, per il titolo sopraindicato, ed in dipendenza dell'ordine/contratto di appalto, sarà oggetto di azione di ripetizione da parte di PIAGGIO, maggiorato degli interessi legali.

PIAGGIO ripeterà, dall'APPALTATORE, quanto eventualmente pagato a mente degli articoli 18 comma 5-bis D.Lgs 276/2003 come responsabile civile per l'ammenda prevista dall'articolo 18 comma 5-bis.

ARTICOLO 15 – GARANZIA

Le Parti convengono, esplicitamente, che l'APPALTATORE sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi eseguiti saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione per la durata di 12 mesi, ovvero maggiore durata se prevista da legge o da accordi specifici, dal Benestare del COMMITTENTE. Il Benestare dell'opera è successivo al termine dell'esecuzione, a regola d'arte, dell'opera e la consegna di tutta la relativa documentazione richiesta e/o dovuta per legge.

Nell'ipotesi di difformità e/o vizi dell'opera, PIAGGIO, su indicazione dell'Incaricato Tecnico di PIAGGIO, ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'APPALTATORE dedotte nel relativo ordine/contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1460 c.c.

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

La denuncia delle difformità a vizi dell'opera ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c. verrà comunicata da PIAGGIO, su indicazione dell'Incaricato Tecnico di PIAGGIO, all'APPALTATORE entro i termini previsti per legge, con la richiesta della loro tempestiva eliminazione, oppure della proporzionale diminuzione del compenso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito da PIAGGIO.

In ogni caso durante il periodo di garanzia, l'APPALTATORE si impegna gratuitamente e prontamente sia a sostituire quei materiali che risultassero difettosi sia a riparare gli interventi mal eseguiti.

Nell'ipotesi che le difformità e/o i vizi dell'opera la rendano del tutto inadatta alla sua destinazione dedotta nell'ordine/contratto, PIAGGIO ha diritto di risolvere l'ordine/contratto, salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le Parti convengono che PIAGGIO versi all'APPALTATORE il prezzo totale dell'opera e/o servizi nella misura pattuita dalle Parti medesime come da ordine/contratto di appalto.

Si intende a carico dell'APPALTATORE e compensato dal prezzo totale dell'opera e/o dei servizi, di cui all'ordine/contratto di appalto, ogni approntamento ed adempimento comunque necessario per eseguire l'opera e/o i servizi medesimi a perfetta regola d'arte, nei termini e nei modi stabiliti nell'ordine/contratto di appalto.

Il prezzo dell'ordine/contratto di appalto è fisso ed invariabile. Ogni eventuale variante, anche se richiesta da personale di PIAGGIO, sarà priva di efficacia se non preventivamente concordata per iscritto con l'Ufficio Acquisti di PIAGGIO.

L'APPALTATORE deve emettere fattura nei termini previsti nell'ordine/contratto di appalto e solo dopo avere ricevuto dall'Incaricato Tecnico di PIAGGIO le indicazioni di "Benestare" rappresentate dall'Entrata Merce.

Pertanto l'APPALTATORE, anche al fine di agevolare il processo di pagamento, deve emettere una fattura per ogni Entrata Merce riportando obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) numero dell'ordine/contratto di appalto;
- b) numero dell'Entrata Merce comunicata dall'Incaricato Tecnico di PIAGGIO;
- c) la quantità ed il valore comunicati dall'Incaricato Tecnico di PIAGGIO nel Benestare (Entrata Merce).

Nel caso di eventuali divergenze tra le informazioni segnalate dall'Incaricato Tecnico di PIAGGIO ed i dati in possesso dell'APPALTATORE, quest'ultimo deve in ogni caso fatturare rispettando le indicazioni dell'Incaricato Tecnico di PIAGGIO e, qualora persistente, risolvere il disallineamento con l'Incaricato Tecnico di PIAGGIO.

In caso di consegna parziale, sulla fattura deve essere indicato se la consegna è in conto o in saldo.

Le eventuali note di credito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data.

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

L'APPALTATORE si impegna comunicare a PIAGGIO, in relazione al fatturato emesso nei confronti di PIAGGIO, un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, che deve pervenire a PIAGGIO almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del pagamento ed indicare chiaramente il codice IBAN nonché il numero di conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento.

Il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario secondo la tempistica indicata nell'ordine/contratto di appalto dalla data convenzionale di emissione fattura fissata all'ultimo giorno del mese.

A mente dell'articolo 6 del presente contratto normativo, le eventuali attribuzioni pro-rata di PIAGGIO non determinano, di per se, l'accettazione, ne totale, ne parziale, dell'opera o dei servizi, da parte di PIAGGIO.

L'APPALTATORE si impegna a conferire esclusivamente mandati irrevocabile all'incasso. Eventuali mandati revocabili all'incasso conferiti dall'APPALTATORE a terzi, anche se comunicati a PIAGGIO, non saranno in alcun caso presi in considerazione da quest'ultimo, che effettuerà comunque il pagamento direttamente all'APPALTATORE.

L'APPALTATORE garantisce che non perverranno a PIAGGIO comunicazioni sue e/o di terzi, relative a cessioni del credito verso PIAGGIO derivanti a suo favore dall'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto sottoscritto con PIAGGIO, fintanto che i crediti stessi non siano divenuti certi, liquidi ed esigibili, quindi non prima del Benestare e successiva emissione della fattura.

Nel caso in cui l'APPALTATORE abbia maturato penali, a seguito di quanto previsto nell'ordine/contratto di appalto, le Parti convengono che le stesse vengano addebitate a cura di PIAGGIO mediante l'emissione di fattura/nota di debito (fuori campo I.V.A. ex art. 15 DPR 633/72 e successive modifiche) da parte di PIAGGIO e possono essere oggetto di compensazione fra le Parti come indicato nel successivo articolo 19.

ARTICOLO 17 – INADEMPIENZE

Le Parti stabiliscono che l'inadempimento o il difforme adempimento dell'APPALTATORE, delle proprie obbligazioni dedotte nell'ordine/contratto di appalto di opera e/o di servizi, nell'ipotesi di colpa contrattuale, dovrà essere immediatamente rimosso a cura dell'APPALTATORE medesimo, salvo il diritto di PIAGGIO alla risoluzione del rapporto e, salvo, il risarcimento dell'eventuale danno subito e subendo.

ARTICOLO 18 – FORZA MAGGIORE

Le Parti stabiliscono che l'APPALTATORE si obblighi ad informare, tempestivamente, PIAGGIO, per scritto, dell'insorgenza e della cessazione delle circostanze di forza maggiore ai sensi degli articoli 1256 c.c. e s.s. che non consentono l'adempimento, per l'impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte in ordine/contratto, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dall'APPALTATORE, a richiesta di PIAGGIO.

Le Parti convengono, espressamente, che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione di responsabilità dell'APPALTATORE, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori.

ARTICOLO 19 – PENALE

Le Parti convengono espressamente che, salvo diverso accordo scritto delle Parti, il ritardo nell'adempimento di quanto commissionato con l'ordine/contratto di appalto comporta, comunque, la facoltà di PIAGGIO di applicare a carico dell'APPALTATORE una penale ex articolo 1382 c.c. sino ad un massimo del 10% del compenso totale dell'opera e/o del servizio, previsto dall'ordine/contratto di appalto.

Le Parti convengono altresì espressamente che per ogni richiamo da parte di PIAGGIO in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza da parte dell'APPALTATORE, nello svolgimento dell'attività oggetto dell'ordine/contratto di appalto, PIAGGIO avrà facoltà di applicare una penale pari al 1% del valore complessivo dell'ordine/contratto di appalto.

Resta espressamente inteso fra le Parti che le clausole che precedono non limitano la risarcibilità del danno ulteriore, di cui agli articoli precedenti.

Per le opere/servizi eseguiti non conformemente a quanto previsto nell'ordine/contratto di appalto è convenuta a carico dell'APPALTATORE, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale per un importo massimo pari a tre volte il prezzo dell'opera/servizio non eseguito a giudizio di PIAGGIO e comunicato per iscritto da PIAGGIO.

Il ricorso alla compensazione della penale sul compenso convenuto nell'ordine/contratto di appalto, sarà sempre preventivamente comunicato da PIAGGIO all'APPALTATORE.

La comunicazione si intenderà automaticamente accettata dall'APPALTATORE, salva la facoltà dello stesso di richiederne il pagamento previa presentazione fattura da parte di PIAGGIO.

Qualora sia stata applicata per tre volte la clausola penale, PIAGGIO avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in qualsiasi momento, mediante semplice avviso scritto all'APPALTATORE e, in tal caso, il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto con l'obbligo dell'APPALTATORE, fermo il pagamento delle penalità, di risarcire tutti gli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 20 – DIVIETI E CONTROLLI

L'APPALTATORE prende atto che il personale da esso dipendente e dai subappaltatori non potrà accedere ai reparti di lavorazione dello Stabilimento di PIAGGIO nonché agli uffici, fatta eccezione per il reparto o gli uffici cui i lavori/servizi appaltati si riferiscono e si impegna a fare osservare tale tassativo divieto ed a vigilare perché i dipendenti propri e dei subappaltatori non si espongano a rischi connessi con l'esecuzione delle attività di PIAGGIO.

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

PIAGGIO si riserva la facoltà di sottoporre i dipendenti dell'APPALTATORE o dei suoi SUBAPPALTATORI ai controlli necessari per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli immobili nei quali devono essere eseguiti i lavori/servizi appaltati.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le Parti convengono che l'eventuale inadempimento degli obblighi relativi:

- a) Al pagamento da parte dell'APPALTATORE, delle retribuzioni ai propri dipendenti, da corrispondersi ai livelli previsti dall'articolo 29 D.Lgs 276/2003.
- b) Al pagamento dei relativi contributi assicurativi obbligatori.
- c) All'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, da parte dell'APPALTATORE.

Rappresenta condizione risolutiva espressa dell'ordine/contratto di appalto, osservato l'articolo 1360 c.c. secondo comma, salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Le Parti convengono esplicitamente che nell'ipotesi di avveramento delle condizioni di cui al primo comma, del presente articolo, sub a) e sub b) PIAGGIO, per ciò che concerne i propri debiti, liquidi ed esigibili, nei confronti dell'APPALTATORE, opererà, su richiesta dei prestatori di quest'ultimo, nell'ipotesi di cui all'articolo 1676 c.c., la compensazione con i crediti per retribuzioni loro dovute dall'APPALTATORE medesimo, fino alla concorrenza delle somme predette.

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia cui potesse dar luogo l'ordine/contratto di appalto dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

ARTICOLO 23 – INVALIDITÀ PARZIALE

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle pattuizioni del presente contratto normativo non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide.

ARTICOLO 24 – PREVALENZA

In caso di contrasto tra il presente contratto normativo ed eventuali successivi ordini/contratti di appalto, sarà attribuito carattere prevalente al presente documento.

ARTICOLO 25 – TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto normativo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

.....



PIAGGIO & C.s.p.a.

Letto in ogni sua parte e, globalmente, convenuto, confermato e sottoscritto per accettazione in
data,

PIAGGIO & C. S.p.A.

L'APPALTATORE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approviamo espressamente
i seguenti Articoli:

Articolo 2 – Disciplina dell'Appalto; Articolo 3 – Codice Etico e Linee di Condotta; Articolo 4
– Obblighi ed Impegni dell'APPALTATORE; Articolo 5 – Rispetto dei criteri ambientali;
Articolo 6 – Verifica andamento dell'Appalto; Articolo 8 – Riservatezza in merito alle
Informazioni; Articolo 9 – Proprietà Intellettuale; Articolo 10 – Assicurazione obbligatoria;
Articolo 11 – Assicurazione; Articolo 12 – Prevenzione Infortuni; Articolo 13 – Responsabilità
dell'APPALTATORE; Articolo 14 – Solidarietà; Articolo 15 – Garanzia; Articolo 16 – Prezzo e
fatture; Articolo 17 – Inadempienze; Articolo 18 – Forza maggiore; Articolo 19 – Penale;
Articolo 21 – Clausola risolutiva; Articolo 22 – Foro competente; Articolo 23 – Invalidità
parziale; Articolo 24 – Prevalenza; Articolo 25 – Tolleranza.

L'APPALTATORE

.....



Legenda Normativa

1. **D.Lgs 276/2003** Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
2. **Legge 248/2006** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
3. **D.Lgs 81/2008** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
4. **Legge 296/2006** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
5. **D.Lgs 231/2001** Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
6. **D.Lgs 286/2005** Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
7. **D.Lgs 152/2006** Norme in materia ambientale
8. **Regolamento CE 1907/2006** Norme per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
9. **Direttiva 2004/12/CE** Modifica alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
10. **Legge 123/2007** Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
11. **DPR 633/72** Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto